


LLOYD TRIESTINO



REGOLAMENTO ORGANICO

PER IL PERSONALE



B**C**A
BOLOGNA

BALDACCI
D. 00
01102

40777

TRIESTE
TIPOGRAFIA LLOYD
1920.

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

B***A
BOLOGNA

BALDACCI
D.00
01102

40777

LLOYD TRIESTINO




REGOLAMENTO ORGANICO

PER IL PERSONALE



TRIESTE
TIPOGRAFIA LLOYD
1920.

25/9-20.
Biblioteca comunale dell'Archiginnasio



Fino a che non verrà promulgato un nuovo Regolamento organico per le Società di Navigazione italiane, vale pel personale del „Lloyd Triestino“, il seguente Regolamento, che è quello in vigore presso il „Lloyd Sabauda“, tenuto conto dei diritti acquisiti dal personale del „Lloyd Triestino“, e delle speciali condizioni tuttora vigenti nella Venezia Giulia.

Regolamento organico per il personale

Art. 1.

Personale della Società. — Il personale del „Lloyd Triestino“ (che nel corpo di questo Regolamento sarà anche chiamato la Società) comprende:

- a) gli impiegati adibiti ai vari Uffici della sede Centrale e delle Succursali, e delle Agenzie situate in Italia se e dal giorno in cui hanno ricevuto regolare nomina per iscritto dal Consiglio d'Amministrazione agli effetti del presente Regolamento;
- b) gli impiegati marittimi costituenti il personale di Stato maggiore navigante sui piroscafi sociali, quando abbiano ricevuto dalla Società regolare nomina per iscritto agli effetti del presente Regolamento;
- c) i subalterni di terra e di mare;
- d) il personale degli Hangars e delle Panatiche limitatamente ai punti inerenti la previdenza, il congedo annuale, l'infortunio, la malattia, la risoluzione del contratto ed i quinquenni.

Non fanno parte del personale della Società gli impiegati e subalterni addetti ad Agenzie, Uffici, Stabilimenti e Piroscafi non geriti per conto diretto della Società.

I titoli e le categorie inerenti al personale, di cui alle lettere a) e b) e gli stipendi, i soprassoldi, assegni ed altre indennità ad esso spettanti sono stabiliti dalle tabelle organiche annesse al presente Regolamento.

Il numero dei componenti il personale, di cui alla lettera b) è stabilito, per ogni grado e per ogni categoria, in base al numero dei piroscafi della Società nel senso che vi debba essere uno Stato maggiore per ogni piroscafo, con una riserva in più del 15%, trascurando le frazioni.

Art. 2.

Limiti ed applicazione del Regolamento. — Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano i rapporti fra la Società e gli impiegati, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1.

Le disposizioni stesse si applicano altresì al personale di Stato maggiore navigante, di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo come complemento ed ampliamento di quanto è stabilito nei rispettivi contratti di arruolamento e nelle leggi commerciali e marittime.

Il presente Regolamento non si applica ai Direttori della Società, nè alla bassa forza degli equipaggi, i rapporti della quale colla Società sono regolati dalla legge e dai contratti di arruolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai fattorini; per il restante personale subalterno, che presta servizio a terra, i rapporti colla Società sono regolati dalle norme d'uso per tale personale sulla piazza in cui presta abitualmente servizio.

Gli impiegati della Centrale od altre Sedi, cui si applica il presente Regolamento organico, che passassero al servizio delle Agenzie all'estero, continueranno a godere dei disposti del Regolamento organico, meno in quanto riguarda gli stipendi per i quali valgono gli accordi particolari stabiliti di volta in volta.

Agli effetti della previdenza delle pensioni, infortuni, malattie essi verranno trattati nella stessa maniera come se continuassero il loro servizio presso la Sede Centrale, salvo le leggi dei luoghi di residenza.

Tale trattamento si estende anche agli impiegati delle Agenzie estere non provenienti dalla Centrale o da Succursali in quanto la Società dia loro regolare nomina per iscritto agli effetti del presente Regolamento.

Art. 3.

Ammissioni e promozioni. — Le promozioni per gli impiegati, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, saranno fatte per anzianità congiunta all'idoneità. Per i capi servizio od ufficio la nomina può essere fatta a scelta. Quando occorran titoli o competenze speciali non posseduti dal personale della Società, questa potrà nominare persone estranee al personale stesso.

Le ammissioni nel personale, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, saranno fatte nell'ultimo grado e saranno subordinate ad un esperimento della durata di un anno da compiersi sulle navi della Società, e ciò fino alla promulgazione della legge italiana relativa.

La conferma o meno in servizio del personale in esperimento sarà fatta a giudizio della Direzione.

I nuovi ammessi nel personale, di cui alla lettera *b*) (coperta e macchina) devono possedere la patente di capitano di lungo corso o quella di macchinista in 1°. I nuovi ammessi nei commissari dovranno avere il diploma di capitano di lungo corso o di macchinista in 1° o la licenza di Istituto Tecnico o equipollente.

I nuovi ammessi, di cui alla lettera *a*), dovranno avere per lo meno la licenza ginnasiale o tecnica (secondo la Venezia Giulia scuola media completa) o di scuole commerciali o tecniche riconosciute equipollenti.

Qualora, per mancanza di aspiranti idonei, non fosse possibile reclutare terzi Ufficiali di coperta o di macchina provvisti di patente come sopra, potranno ammettersi Ufficiali con diploma in condizioni di poter conseguire la patente entro ventiquattro mesi dall'ammissione, ed in tal caso l'esperimento con la paga relativa potrà continuare oltre i sei mesi, ma non oltre ventiquattro, e ciò sino all'annessione e la conferma in servizio, a giudizio della Direzione, non potrà concedersi che a patente conseguita.

Nel caso in cui la Società acquisti un piroscafo da altra Compagnia nazionale di navigazione *esercante servizi analoghi*, e non abbia già disponibile personale di Stato maggiore per equipaggiarlo, dovrà completare lo Stato maggiore del piroscafo acquistato, assumendo in servizio, con diritto di precedenza, il personale imbarcato sul piroscafo stesso al momento dell'acquisto del piroscafo. In tal caso ogni Ufficiale così ammesso entra a far parte del personale, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 col grado che ricopriva al momento dell'acquisto del piroscafo e colla anzianità in tal grado che gli compete, computando il servizio prestato nel grado stesso presso la Società venditrice del piroscafo come se fosse stato prestato al „Lloyd Triestino“

Le promozioni per gli impiegati, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 saranno fatte per anzianità congiunta alla idoneità.

I posti vacanti nei ruoli del personale, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 devono essere coperti entro il periodo di tre mesi dal giorno in cui si è verificata la vacanza.

Qualora un impiegato sia escluso dall'avanzamento che gli sarebbe spettato in ragione dell'anzianità congiunta alla idoneità, la Società dovrà darne partecipazione all'impiegato stesso, il quale potrà ricorrere alle Commissioni, di cui all'articolo 18 del presente Regolamento entro il termine di quindici giorni da quello della ricevuta partecipazione.

Nel caso di cui sopra, la promozione di altro impiegato in luogo del ricorrente non potrà farsi fino a quando le Commissioni non abbiano pronunziata la loro decisione o non sia trascorso inutilmente il termine per il ricorso.

Art. 4.

Aumenti quinquennali e funzioni superiori. — Tanto gli impiegati, di cui alle lettere *a)* e *b)*, quanto i subalterni, di cui alla lettera *c)* e gli addetti di cui la lettera *d)* dell'art. 1, hanno diritto all'aumento di un decimo dello stipendio, per ogni quinquennio di permanenza nello stesso grado.

Questa disposizione ha effetto dal 1° maggio 1920 e verrà applicata in conformità di quanto stabiliscono i comma seguenti.

Gli aumenti quinquennali non potranno essere più di quattro durante la permanenza nello stesso grado.

In caso di promozione, quando lo stipendio assegnato al nuovo grado fosse inferiore a quello percepito precedentemente per quinquenni di aumento conseguiti, il promosso avrà diritto *ad personam* oltre allo stipendio del nuovo grado, alla differenza fra lo stipendio nuovo e quello precedente, come all'art. 20, cap. 2°.

Al personale di Stato maggiore imbarcato, cui fossero affidate le funzioni del grado superiore, spetta un soprassoldo uguale alla differenza fra lo stipendio inerente al suo grado e quello attribuito al grado superiore occupato, giusta contratto d'arruolamento.

Allo scopo di stabilire il diritto ai quinquenni per la anzianità precedente alla promulgazione del presente Regolamento organico, si computa l'intera anzianità di grado del personale navigante e l'anzianità conseguita dal personale amministrativo, al 75% della totale anzianità nella permanenza

di grado esistente al 1° maggio 1920, dopo detratti per gli amministrativi i primi 9 anni di servizio in conformità delle tabelle paghe.

Pei capi-uffici e sottocapi-uffici l'anzianità di grado decorre indistintamente dal 1° maggio 1920.

Da tale data l'anzianità sarà computata per intero.

I trienni maturati prima del 1° maggio 1920 continueranno ad essere corrisposti *ad personam* fino alla maturazione del prossimo quinquennio, nella misura finora in vigore.

Se il personale avesse diritto ad uno o più quinquenni e risultasse un residuo d'anzianità superiore ai tre anni, percepirà i quinquenni, più un triennio sino a maturazione del successivo quinquennio *ad personam*.

Per gli addetti agli Hangars e Panatiche, di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, l'anzianità sarà calcolata come sopra, però colla deduzione del 50%, anziché del 25%.

Art. 5.

Obblighi del personale. — Il personale della Società deve:

- a)* dedicare la sua migliore attività unicamente a vantaggio della Società con lavoro assiduo e zelante nel disimpegno delle mansioni che Consiglio e Direzione potranno assegnargli;
- b)* astenersi da qualunque atto od operazione che possa comunque nuocere agli interessi sociali, come pure dal dedicarsi ad affari che non sieno quelli inerenti alle attribuzioni affidategli dalla Società;
- c)* usare modi cortesi colla clientela e col pubblico in genere, tenere un contegno rispettoso verso i superiori e cordiale con colleghi e subalterni, seguendo, sia in servizio che fuori, una condotta corretta anche nei rapporti privati;
- d)* serbare rigorosamente il segreto su tutto ciò che concerne gli affari e le operazioni sociali;
- e)* rifiutare da chiunque compensi per fatti e rapporti dipendenti comunque dall'ufficio coperto presso la Società;
- f)* raggiungere la destinazione assegnatagli o a cui fosse trasmutato dalla Direzione, negli uffici a terra o a bordo, e compiere le missioni che gli venissero affidate anche fuori della residenza d'ufficio dal Consiglio o dalla Direzione;

g) adempiere esattamente le istruzioni e disposizioni che fossero emanate dall'Amministrazione sociale o dai suoi autorizzati rappresentanti.

Tutto il personale della Società risponde verso la stessa dei danni arrecati ad essa ed a terzi per propria colpa.

Art. 6.

Orario di servizio e lavoro straordinario. — Quando le esigenze di servizio lo richiedano, il personale deve prestare l'opera propria anche oltre l'orario normale.

L'orario normale sarà stabilito dalla Direzione della Società e non dovrà superare le sette ore di lavoro al giorno per il personale, di cui alla lettera *a*). Per il personale, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, l'orario si regola a seconda del contratto d'arruolamento. Infine pel personale degli Hangars l'orario sarà quello in uso presso i Magazzini Generali, e per quello delle Panatiche quello in uso presso le Cooperative locali, assieme al calendario amministrativo.

Nei sabati l'orario sarà di quattro ore ininterrotte al mattino.

Ogni ora di servizio straordinario e notturno o festivo per il personale amministrativo, sarà compensata in misura come segue:

Per impiegati sotto i 10 anni di servizio	L. 4.—	all'ora
" " fino a 15 " " " "	5.—	" "
" " oltre i 15 " " " "	6.—	" "
" le signorine indistintamente	4.—	" "
" gli addetti, di cui alla lettera <i>d</i>) dell'art. 1, indistintamente	5.—	" "
" i fattorini e commessi indistintamente	3.—	" "

Il lavoro straordinario verrà possibilmente eseguito a turno dal personale del rispettivo Ufficio.

Sono esclusi dal compenso per lavoro straordinario i capi-ufficio e gradi superiori.

Pel personale navigante il lavoro straordinario è regolato a norma del contratto d'arruolamento in vigore.

L'orario normale per i fattorini è di otto ore di lavoro al giorno.

Gli orari normali suindicati non sono applicabili al personale di terra adibito alle operazioni di disbrigo dei vapori

in arrivo o in partenza, poichè per esso l'orario si regola a seconda delle esigenze dei servizi.

Il calendario amministrativo sarà quello in uso presso gli Uffici civili e commerciali in Trieste, salvo modificazioni da apportarsi successivamente.

Art. 7.

Stipendi, indennità di servizio e previdenza. — Gli stipendi al personale amministrativo (e così pure tutti gli assegni complementari) sono pagati in rate mensili anticipate al netto dell'imposta di ricchezza mobile (imposta personale), di tasse e bolli. Le paghe al personale navigante sono corrisposte giusta contratto d'arruolamento.

Per stipendio, agli effetti delle disposizioni del presente Regolamento s'intende: pel personale, di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1, la retribuzione fissa annua corrisposta a quote mensili come sopra, e pel personale, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, la paga e la panatica, esclusi, per tutto il personale, tutti gli assegni complementari (interessenze, minimi relativi, gratificazioni ecc.).

La panatica non sarà considerata come elemento di conteggio per i quinquenni.

Previdenza personale.

Il Lloyd riconosce di pagare dal 1° maggio 1920 una contribuzione non inferiore al 7½% sugli stipendi degli impiegati amministrativi e naviganti, esclusa panatica, contemplati dal Regolamento organico.

Il personale si obbliga di contribuire parimenti la stessa quota a termini del Regolamento organico.

Con l'importo complessivo del 15% sugli stipendi pagati dal personale insieme con la Società nella misura di cui sopra, si pagheranno i contributi al Fondo Pensioni Lloydiano a termini dello Statuto stesso, dal 1° maggio 1920 in poi. Il residuo sarà accantonato a conto individuale con l'interesse commerciale stabilito dal Regolamento organico (4½%) per ciascun componente il personale di terra e di mare, a scopo di previdenza personale come in uso presso le Compagnie del Regno e finchè i fondi rimangono presso la Società.

Tutto ciò verrà fatto temporaneamente, finchè non si risolverà la questione del passaggio del personale navigante

ed amministrativo alla Cassa Invalidi della Marina Mercantile, e finchè non si sarà deciso in merito agli Istituti Pensioni esistenti nella Venezia Giulia.

Il personale fuori Regolamento organico ha diritto di partecipare al Fondo Pensioni a termini di legge.

Il Lloyd continuerà a versare le quote per quelle categorie di personale o persone singole che sono iscritte al Fondo Pensioni come assicurati straordinari nella misura statutaria ed a quelle, alle quali non s'applicherà il Regolamento organico.

In base all'art. 15, decreto luogotenenziale dd. 9 febbraio 1919, N.º 112, la Cassa di Previdenza deve essere amministrata a parte dall'Azienda lloydiana.

Art. 8.

Congedi, assenze e malattie. — È concessa una licenza annuale di 20 giorni al personale, di cui alla lettera *b)*, e di quattro settimane agli applicati di I e II categoria e gradi superiori, che superano i dieci anni di servizio, e di due settimane a tutti gli altri addetti, compresi i fattorini, i subalterni ed il personale, di cui alla lettera *d)* dell'articolo 1, e ciò compatibilmente colle esigenze del servizio ed in conformità dei turni da approvarsi dalla Direzione.

Nel caso che per ragioni imprescindibili di servizio la Società non potesse entro l'anno concedere la licenza, sarà sostituito ad essa il pagamento di altrettante giornate di stipendio.

Le licenze straordinarie concesse dalla Direzione di durata non superiore ai giorni tre, non saranno dedotte da quella annuale.

Per aver diritto alla licenza il servizio deve durare almeno già da sei mesi, ed in tal caso la durata del permesso è quella minima fissata in legge.

Per le licenze di cui sopra sarà accordato lo stipendio senza la panatica.

Se l'assenza dipende da malattia, debitamente accertata dai medici di fiducia della Società — e, in caso di contestazione, per il personale, di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, da un medico ufficiale sanitario nominato dal Municipio, e per il personale, di cui alla lettera *b)*, da un medico di porto designato dalla

Capitaneria — spetta all'ammalato lo stipendio per i primi sei mesi, indi metà dello stipendio per altri sei mesi, ed infine un terzo dello stipendio per i successivi sei mesi.

Trascorso quest'ultimo periodo, il contratto di locazione d'opera si intende risolto, senza che sia necessaria la disdetta, di cui all'art. 17.

Se però l'infermità derivi da cause di servizio, l'ammalato avrà diritto all'intero stipendio fino a guarigione compiuta, ma in ogni caso non oltre il periodo di diciotto mesi.

L'impiegato o subalterno guarito passa dal giorno della guarigione a disposizione della Società con diritto all'intero stipendio.

Se la malattia viene contratta non per causa di servizio, verrà accordato lo stipendio senza panatica.

Se l'assenza dipende da chiamata al servizio militare, l'impiegato o subalterno avrà diritto allo stipendio senza panatica per un mese, dopo di che passa in aspettativa senza stipendio fino al termine del servizio militare, con diritto a rientrare in servizio non appena vi sieno posti disponibili del suo grado.

Nel caso invece di richiamo sotto le armi trova applicazione il decreto luogotenenziale del 9 febbraio 1919, N.º 112.

Art. 9.

Aspettativa. — Può essere accordato ai componenti il personale della Società per gravi e giustificate ragioni, a giudizio della Direzione, fino ad un anno di aspettativa senza stipendio. L'aspettativa potrà essere rinnovata per un altro anno.

Il personale in aspettativa ha diritto, al cessare della medesima, ad entrare in servizio a misura che vi siano posti disponibili del suo grado. Nel frattempo i posti lasciati dal personale in aspettativa, si considerano vacanti agli effetti dell'art. 3.

Art. 10.

I. Viaggi di servizio. — In caso di tramutamento o di missione fuori residenza, hanno diritto di viaggiare in prima classe, gli impiegati il cui stipendio superi le Lire 1025 mensili. Gli altri impiegati viaggiano in seconda classe ed i subalterni in terza.

Spetta agli impiegati la gratuità del passaggio e della panatica (vino compreso) durante il loro viaggio sui piroscafi della Società, al posto loro competente secondo il proprio grado. (Vedi sotto).

II. Viaggi in congedo, per affari o malattia. — Al personale stabile in attività di servizio spetta il passaggio gratuito, verso pagamento della panatica, a prezzo ridotto. Lo stesso vale per la famiglia, cioè moglie e figli*), semprechè dipendenti dall'economia domestica. Viene inoltre eccezionalmente concesso un passaggio a prezzo ridotto, cioè al primo posto verso pagamento del terzo, oppure al secondo posto verso pagamento della metà del terzo con panatica a prezzo ridotto, ad un congiunto di sesso femminile pure dipendente dall'economia domestica, il quale viaggiasse colla famiglia del rispettivo addetto.

Le sopra specificate facilitazioni per le famiglie sono limitate per ogni singolo membro della medesima ad:

un viaggio all'anno di andata e ritorno sulle linee dell'Adriatico e Levante (esclusa la linea celere di Alessandria). Sulla linea celere di Alessandria si accorda un viaggio all'anno di andata e ritorno verso pagamento del terzo posto locando il primo, oppure di mezzo terzo locando il secondo; panatica pure a prezzo ridotto.

Sorpassando il numero dei viaggi come sopra limitati, ai membri della famiglia dell'impiegato effettivo spetta la facilitazione del terzo posto locando il primo, oppure quella della metà del terzo locando il secondo posto e della panatica a prezzo ridotto (sempre esclusa la linea celere di Alessandria).

Le predette facilitazioni spettano alle famiglie, anche quando viaggiassero senza essere accompagnate dal loro capo.

Assegnamento di posti: La locazione **al primo posto** spetta:

- a) agli impiegati effettivi di terra e di mare;
- b) ai membri delle loro famiglie.

La locazione **al secondo posto** spetta:

- a) agli impiegati provvisori;
- b) ai praticanti;

*) Un bimbo sotto i tre anni riceverà il vitto gratuitamente, se più bimbi sotto i 3 anni uno di essi riceverà il vitto gratuitamente, mentre per ciascuno degli altri sarà da pagarsi la metà del prezzo ridotto.

c) agli addetti ai Hangars e Panatiche, di cui alla lettera d) dell'art. 1;

d) ai membri delle loro famiglie, sia di terra che di mare;

e) alle altre persone cui non spetta il primo posto.

Ai domestici d'ambo i sessi è permesso di trattenerli nelle località di primo e secondo posto soltanto transitoriamente per il servizio dei loro padroni, a meno che non sia stato pagato per loro il passaggio di una delle menzionate classi.

Art. 11.

Missioni. — All'impiegato in missione nel Regno è corrisposto oltre allo stipendio senza panatica, il rimborso delle spese effettive e giustificate di locomozione ed una diaria di:

L. 80 per gli impiegati con grado equipollente a Capo servizio.

L. 70 per gli impiegati con grado di Agente generale, principale, Ispettore, Comandante e Capo macchinista od equipollente.

L. 60 per gli impiegati con grado di Capo-ufficio, Agenti

L. 45 per gli impiegati con grado di Sottocapo-ufficio, per gli impiegati con un'anzianità di servizio di almeno 10 anni e per gli Ufficiali di marina in generale.

L. 40 per gli altri impiegati.

L. 25 per i subalterni.

L. 30 per il personale, di cui la lettera d), art. 1.

La diaria si computa per ogni periodo di 24 ore dalla partenza all'arrivo, esclusi i giorni di permanenza a bordo dei piroscafi con vitto ed alloggio gratuiti.

Per viaggi con piroscafi sociali le diarie vengono ridotte a metà, se il vitto non è gratuito.

Per missioni all'estero e per quelle di durata superiore ad un mese, come pure per gli impiegati in missione abituale, le condizioni verranno fissate dalla Direzione caso per caso.

Art. 12.

Tramutamento di residenza. — All'impiegato o subalterno tramutato di residenza, oltre il rimborso delle spese effettive e giustificate di locomozione per sé e famiglia e per il trasporto del mobilio e bagaglio, sarà corrisposto a titolo di indennità e rimborso spese accessorie, una mesata dello

stipendio che fruiya prima del trasloco, più tanti quinti di detta mesata, quante sono le persone di famiglia secolui conviventi ed a suo carico.

Per persone di famiglia, agli effetti della presente disposizione, si intendono coniuge, discendenti e ascendenti e collaterali fino al terzo grado.

I rimborsi spese ed indennità di cui sopra, non spettano all'impiegato trasferito ad altra residenza a sua domanda.

Le spese di trasporto bagagli e per tramutamento ordinato da una nave all'altra, esclusivamente per ragioni di servizio, saranno a carico della Società se essa non provvederà direttamente coi suoi mezzi.

Art. 13.

Infortunati. — L'impiegato o subalterno non assicurato a termini della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, che fosse colpito in servizio da infortunio, a sensi della legge stessa, ed al quale per conseguenza di tale infortunio venisse dalla Società risoluto il contratto di locazione d'opera, riceverà a transazione di ogni sua ragione e diritto, nei riguardi della indennità derivante dall'infortunio, una somma determinata come segue:

nel caso di invalidità permanente totale, una somma equivalente a quattro anni di stipendio;

nel caso di invalidità permanente parziale, una somma equivalente a due anni di stipendio.

Qualora poi l'infortunio, a sensi di quanto sopra, producesse la morte dell'infortunato, gli eredi — limitatamente però al coniuge e ai discendenti, nonchè agli ascendenti ed ai collaterali fino al terzo grado, purchè conviventi a carico del defunto — riceveranno a transazione di ogni loro ragione e diritto, una indennità equivalente a quattro anni di stipendio.

In caso di morte naturale, il Consiglio d'Amministrazione potrà accordare ai superstiti un sussidio per spese di malattia del defunto.

Alla vedova, oppure agli orfani dell'impiegato decesso in servizio, spettano tre mesi di paga del defunto come quartale mortuario, salvo disposizioni equipollenti nel contratto d'arruolamento per quanto riguardano i marittimi di Stato maggiore.

Art. 14.

Sbarco per disarmo e a disposizione. — I componenti lo Stato maggiore navigante sbarcati per disarmi o per qualsiasi esigenza di servizio dalla Società, restano a disposizione della medesima con diritto all'intero stipendio durante lo sbarco. Il Comandante e gli Ufficiali a disposizione sono obbligati a prestare servizio a bordo od a terra e nelle località che saranno stabilite dalla Direzione.

Art. 15.

Sinistri. — I Comandanti e gli Ufficiali, sia di coperta, che di macchina, responsabili della nave o delle manovre di macchina nel momento in cui la nave è colpita da sinistro, possono essere sbarcati a disposizione della Direzione con lo stipendio fino a definitive deliberazioni del Consiglio.

Art. 16.

Pene disciplinari. — Le pene disciplinari, salvo quanto dispone il Codice per la Marina Mercantile per il personale di Stato maggiore imbarcato, sono:

1. la censura scritta;
2. la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a sei mesi;
3. la sospensione dal servizio e dallo stipendio oltre sei mesi e fino a un anno;
4. il licenziamento per colpe gravi.

La censura e la sospensione fino a sei mesi vengono inflitte dalla Direzione; le pene superiori vengono inflitte dal Consiglio.

L'impiegato o subalterno punito ha diritto di ricorrere alla Commissione arbitrale, di cui all'art. 18 contro la punizione inflittagli, esclusa la censura.

Tale ricorso, sotto pena di decadenza, deve essere prodotto nei modi indicati dall'art. 18 entro il termine di 15 giorni, dal giorno in cui il punito ha avuto comunicazione della punizione.

Art. 17.

Risoluzione del contratto. — In caso di riduzione nella composizione della flotta o degli uffici, il personale eccedente — costituito dai meno anziani di ogni grado — rimarrà a disposizione della Società per tre mesi, allo scadere dei

quali passerà, a sua richiesta, in aspettativa senza stipendio, con diritto a rientrare in servizio a misura che vi siano posti disponibili del suo grado. In difetto di tale richiesta di aspettativa detto personale si considererà licenziato da parte della Società con diritto al pagamento dello stipendio per il periodo di preavviso qui appresso indicato.

Sarà in facoltà della Società di rescindere il contratto di locazione d'opera in confronto di qualsiasi suo impiegato o subalterno che sia divenuto invalido o inidoneo. La Società potrà anche licenziare qualsiasi impiegato o subalterno nel quale la maggioranza di tre quarti del Consiglio d'Amministrazione dichiarerà di non avere più fiducia. In tali casi dovrà dalla Società essere data disdetta per iscritto con il preavviso seguente, salvo le disposizioni di legge e del contratto di arruolamento per il personale di Stato maggiore imbarcato.

Le basi del preavviso di cui sopra e dell'indennità sono stabiliti dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, N.º 112, ferme restando le condizioni del presente Regolamento organico (vedi allegato).

Ai pensionandi, per esclusiva volontà della Direzione, spettano le indennità di cui sopra. Ai pensionandi per constatata inabilità che li rende inidonei al loro servizio, si concede tre mesi di stipendio oltre la pensione, se hanno un servizio in pianta stabile di almeno 10 anni, quattro mesi con almeno 15 anni, cinque mesi con almeno 20 anni e sei mesi con almeno 25 anni.

La Società potrà sostituire al preavviso il pagamento dello stipendio per la durata del periodo di preavviso.

Il contratto di locazione d'opera sarà, senza preavviso alcuno, risolto nei casi in cui l'impiegato o subalterno si renda colpevole delle mancanze di cui al N.º 4 dell'art. 16, restando tuttavia salvo ogni diritto, ragione ed azione della Società verso il licenziato per danni da lui arrecati alla Società stessa ed ai terzi.

Eguale facoltà di rescindere il contratto di locazione d'opera spetta anche al personale della Società, con obbligo, per altro, di darne preavviso nei termini su indicati.

Contro i licenziamenti deliberati in conformità del presente articolo il licenziato ha diritto di ricorrere alla Commissione arbitrale, di cui all'art. 18, la quale giudica entrando

nel merito, se la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione è o meno giustificata, giusta deliberazione N.º 12 presa dalla Commissione mista ministeriale in data 18 gennaio 1919.

Art. 18.

Controversie. — Le controversie che sorgessero sulla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Regolamento organico, saranno deferite alla sottocommissione settimanale. La Società e la Federazione Marinara sono autorizzate ad aggregare ai membri della detta sottocommissione due persone per cadauna, tolte dal personale amministrativo della Società.

Esse avranno facoltà d'intervenire con parità di diritto cogli altri membri nelle vertenze riguardanti il personale amministrativo della Società.

In queste vertenze la Federazione degli Armatori della Venezia Giulia e la Federazione dei Lavoratori del Mare delegheranno un solo membro per cadauna; la sottocommissione resterà così limitata a 6 (sei) persone.

Le competenze della sottocommissione così formata, non viene con ciò alterata e resta fermo d'altronde il ricorso alla commissione quindicinale.

In caso che anche questa non potesse appianare le vertenze, queste saranno deferite alla decisione di una Commissione arbitrale composta da un arbitro designato dalla Società, di un arbitro designato dall'impiegato caso per caso, e di un terzo arbitro nominato di anno in anno da S. E. il Presidente del Tribunale di Appello di Trieste fra i Magistrati dello stesso od altro Tribunale.

La parte ricorrente notifica tanto al terzo arbitro quanto all'altra parte, insieme con la richiesta di convocazione della Commissione arbitrale anche la designazione dell'arbitro da essa scelto. Tali notifiche dovranno essere fatte con lettera raccomandata. La parte come sopra notificata dovrà nominare l'altro arbitro e darne comunicazione con lettera raccomandata al terzo arbitro ed alla controparte entro dieci giorni dal ricevimento della notifica.

Qualora la parte notificata non adempia a questo obbligo, l'altro arbitro sarà nominato da S. E. il Presidente del Tribunale di Trieste su ricorso della parte notificante.

Inoltre alla Commissione arbitrale sono deferite:

- a) la decisione di ogni ricorso in materia disciplinare, di aspettativa, di congedo o di licenziamento;
- b) la decisione di ogni ricorso in ordine alle promozioni od alle sospensioni od esclusioni dalle promozioni;
- c) la decisione di ogni questione ad essa rimessa dal presente Regolamento organico.

I ricorsi, sotto pena di decadenza, debbono essere prodotti alla Commissione arbitrale nei modi indicati dal presente articolo entro il termine di quindici giorni, dal giorno in cui l'interessato ha avuto comunicazione del provvedimento contro cui ricorre.

Art. 19.

Decorrenza. — Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° maggio 1920. Entro il mese di ottobre 1920, i quadri dovranno essere completati conformemente all'ultimo comma dell'art. 1, salvo i posti che non si potessero coprire se non mediante nuove ammissioni.

Le eventuali promozioni avranno carattere transitorio a tutti gli effetti fino alla sistemazione definitiva della flotta lloydiana in rapporto alla decisione della Commissione Riparazioni interalleata in uno con le disposizioni di legge del Codice per la Marina Mercantile d'Italia.

Il presente Regolamento sarà comunicato singolarmente al personale che trovasi al servizio della Società a mezzo di lettera, nella quale sia dichiarato il grado e lo stipendio dell'impiegato al 1° maggio 1920 in conformità del presente Regolamento, il quale si intenderà accettato da tutti coloro che entro quindici giorni da tale comunicazione non abbiano dichiarato per iscritto alla Direzione della Società che non intendono accettare il presente Regolamento. Coloro che presenteranno tale dichiarazione scritta si considereranno licenziati da parte della Società col trattamento fissato dal precedente Regolamento per il personale.

Per il personale navigante la comunicazione di cui sopra dovrà essere fatta nel porto d'armamento.

Il personale nuovo ammesso, delle categorie a cui è applicabile il presente Regolamento, ne avrà comunicazione, e per il semplice fatto della sua entrata in servizio si intenderà lo abbia pienamente accettato.

Art. 20.

Disposizioni transitorie. — Per ciascun componente il personale di categoria *a*), *c*) e *d*), cui è applicabile il presente Regolamento sarà accertato lo stipendio cui avrebbe diritto al 1° maggio 1920 in applicazione delle tabelle organiche N.ri 1, 3 e 4 allegate al presente Regolamento, tenuto conto della anzianità del servizio prestato anteriormente al 1° maggio 1920.

Qualora da tale accertamento risulti che un impiegato o subalterno abbia al 1° maggio 1920 uno stipendio superiore a quello risultante dalla applicazione delle tabelle come sopra, egli conserverà la differenza come assegno *ad personam* sino a quando tale differenza non sia assorbita da aumenti per anzianità o promozioni o quinquenni.

Qualora invece lo stipendio di un impiegato o subalterno risulti da tale accertamento, inferiore a quello che gli spetterebbe in applicazione delle tabelle, egli avrà diritto a tale differenza dalla data 1° maggio 1920 (od altra data anteriore da stabilirsi).

Pregiudiziale. Si riconosce che in quanto concerne l'applicazione del Regolamento organico in uno al contratto di arruolamento nei riguardi del permesso annuale, di cui all'art. 8 del Regolamento organico per il personale di Stato maggiore navigante quanto verrà stabilito dai concordati di Genova fra C. E. Armatori e Federazione Marinara avrà valore anche per il Lloyd.

TABELLA N.º 1

Tabella organica per il personale amministrativo

(lettera *a*) dell'art. 1 del Regolamento).

Grado	Stipendio mensile
Capi servizio	da L. 1650 a L. 2000
Capi-ufficio	primi 2 anni di grado " 1425
	3 ^o e 4 ^o anno " " 1475
	5 ^o e 6 ^o " " " 1500
	7 ^o e 8 ^o " " " 1525
	9 ^o anno di grado e successivi " 1550
Sottocapi-ufficio	primi 2 anni di grado " 1075
	3 ^o e 4 ^o anno " " 1100
	5 ^o e 6 ^o " " " 1125
	7 ^o e 8 ^o " " " 1175
	9 ^o anno di grado e successivi " 1200
Applicati di 1 ^a categ.	1 ^o sem. ^{tr} di servizio (esperimento) " 750
	2 ^o " del 1 ^o anno di servizio " 825
	2 ^o anno di servizio " 875
	3 ^o " " " 900
	4 ^o e 5 ^o anno di servizio " 925
	6 ^o e 7 ^o " " " 950
	8 ^o e 9 ^o " " " 975
	10 ^o anno di servizio e anni success. " 1025

Transitoriamente per sistemare il personale amministrativo attuale della Compagnia viene stabilita una categoria di applicati di 2^a categoria ed una di commessi d'ufficio. Gli applicati che hanno assolto almeno una scuola media inferiore e sono ben descritti dai loro Capi-uffici, saranno promossi dalla Direzione ad applicati di 1^a categoria, gli altri vengono classificati applicati di 2^a categoria, oppure commessi d'ufficio. Sono esclusi dalla promozione alla 1^a categoria quelli che raggiungono il 60^o anno d'età. Gli impiegati classificati come applicati di 2^a categoria potranno successivamente venir promossi, coll'istesso procedimento, per decisione della Direzione, ad applicati di 1^a categoria, semprechè dimostreranno di aver migliorate le condizioni e le attitudini per disimpegnare lavori non secondari (d'ordine).

La categoria di applicati di 2^a categoria è chiusa, dovrà eliminarsi e nuove assunzioni in essa sono escluse. Così pure

è chiusa la categoria dei commessi d'ufficio per nuove ammissioni, e queste si potranno fare soltanto, promuovendo in essa persone del grado dei fattorini tenendo conto delle attitudini ed idoneità delle persone da promuoversi.

Applicati di 2^a categoria percepiscono un emolumento inferiore di Lire 125 di confronto a quelli della 1^a categoria. Commessi d'ufficio meno L. 175. Addetti Hangars e Panatiche, di cui la lettera *d*) dell'articolo 1, percepiscono come applicati di 2^a categoria.

La categoria degli addetti agli Hangars, di cui la lettera *d*), è pure chiusa e le nuove assunzioni di questo personale potranno avvenire con norme da stabilirsi.

Similmente a quanto viene fatto presso le Compagnie del Regno, spetta a ciascun impiegato alla lettera *a*) art. 1 e lettera *c*) di terra, cui si applica il presente Regolamento organico, una gratificazione a fine d'anno almeno di una mesata di stipendio, da corrisponderci entro la prima quindicina di dicembre quale perequazione colle interessenze dei marittimi (personale, litt. *b*).

Escluso il personale all'estero cui non è applicata la presente Tabella paga ed il personale indicato alla lettera *d*).

Inoltre escluso il personale, di cui la lettera *a*), di Trieste e fuori che gode interessenze speciali o partecipazione agli utili.

A cominciare dal decimo anno di servizio decorrono per gli applicati i quinquenni agli effetti dell'art. 4 del Regolamento organico.

TABELLA N.º 2

Vale il contratto d'arruolamento
(lettera *b*) dell'articolo 1 del Regolamento).

Interessenze.

Norme relative seguiranno.

La Società è d'accordo che la liquidazione delle stesse segua giusta le norme del „Lloyd Sabauda“, per le navi non gerite per conto dello Stato, e ciò a decorrere dal 1^o maggio 1920. La Federazione Marinara insiste per la medesima liquidazione anche per le navi gestite per conto dello Stato a partire dalla stessa data. La Società si riserva di liquidarle soltanto dopo ottenuta la necessaria autorizzazione da parte del Ministro dei Trasporti.

Non essendosi raggiunto l'accordo su questo punto — per evitare vertenze — si stabilisce di attendere tre mesi di tempo dalla data della firma del presente concordato per venire ad una risoluzione.

TABELLA N.º 3

Tabella organica per le impiegate
(telefoniste, dattilografe ecc.)

	Stipendio mensile
1º semestre di servizio (esperimento)	L. 510
2º " del 1º e 2º anno di servizio	" 570
3º, 4º e 5º anno di servizio	" 580
6º, 7º e 8º " "	" 595
9º e 10º " "	" 605
11º anno di servizio e successivi	" 610

A cominciare dall'undicesimo anno di servizio decorrono i quinquenni agli effetti dell'art. 4 del Regolamento organico.

TABELLA N.º 4

Tabella organica per i fattorini.

	Stipendio mensile
Capi fattorini	L. 680
Fattorini:	
1º semestre di servizio (esperimento)	" 530
2º semestre del 1º anno di servizio	" 580
2º e 3º anno di servizio	" 595
4º e 5º " "	" 605
6º e 7º " "	" 620
8º e 9º " "	" 630
10º " "	" 640
11º e 12º " "	" 655
13º " " e successivi	" 665

A cominciare dal tredicesimo anno di servizio decorrono i quinquenni agli effetti dell'art. 4 del Regolamento organico.

Trieste, 31 agosto 1920.

Allegato.

La legge sul contratto d'impiego a colpo d'occhio.

Termine di preavviso e indennità per la disdetta del contratto di locazione d'opera.

(Decreto-Legge per Contratti d'Impiego 17 febb. 1919, N 112, Art. 3, 4, 7).

Anzianità	I. Categoria		II. Categoria		III. Categoria	
	Institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici e amministr.		Viaggiatori, direttori, capi di speciali servizi e impiegati di grado equivalente		Commessi di studio e negozio ed impiegati di grado comune	
	Preavviso	Indennità oltre al preavviso	Preavviso	Indennità oltre al preavviso	Preavviso	Indennità oltre al preavviso
fino a 2 anni	mesi 4	—	giorni 45	—	giorni 30	—
da 2—5 "	" 5	—	mesi 3	—	" 45	—
da 5—10 "	" 6	—	" 4	—	mesi 3	—
anni 12 - 13 ³⁾	" 7	—	" 5	—	" 4	—
" 14—15	" 8	—	" 6	—	" 5	—
" 16—17	" 9	—	" 7	—	" 6	—
" 18—19	" 10	—	" 8	—	" 7	—
" 20—21	" 11	—	" 9	—	" 8	—
" 22—23	" 12	—	" 10	—	" 9	—
" 24—25	" 12	mesi 1 ¹⁾	" 11	—	" 10	—
" 26—27	" 12	" 2	" 12	—	" 11	—
" 28—29	" 12	" 3	" 12	mesi 1 ¹⁾	" 12	—
" 30—31	" 12	" 4	" 12	" 2	" 12	mesi 1
" 32—33	" 12	" 5	" 12	" 3	" 12	" 2
e così di seguito						

¹⁾ Art. 4 D. L. 112. Raggiunto il massimo del preavviso (12 mesi) comincia a computarsi l'indennità di 1 mese ogni biennio (massimo 12 mesi).

²⁾ Art. 3 D. L. 112. Oltre il decimo anno d'anzianità il preavviso ammonta di 1 mese ogni biennio fino a un massimo di mesi 12.


Art. 7 D. L. - Art. 9 C. C. Quando la disdetta è data dall'impiegato, il preavviso è ridotto a metà. L'impiegato che ha raggiunto l'anzianità prescritta per la indennità ⁽¹⁾ ne perde il diritto.

Il principale può dare invece del preavviso la corrispondente indennità.

0.40777



Biblioteca comunale dell'Archiginnasio



SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

[Regolamento organico per il personale / Lloyd Triestino. - Trieste : Tip. Lloyd, 1920. - 23 p. ; 24 cm.](#)

Collocazione BALDACCI D.00 01102

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1151235T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it